

STUDIO NOTARILE MORONE

Via Mercantini n. 5

10121 TORINO

tel. 011/5622522

Vm

Repertorio n. 114.102

Raccolta n. 19.075

Verbale della parte straordinaria dell'assemblea
degli azionisti della EXOR S.p.A. tenutasi il 28
aprile 2011.

Repubblica Italiana

Il ventotto aprile duemilaundici,

in Torino, presso il Centro Congressi Unione Industriale Torino - Sala Giovanni Agnelli, via Vela n. 17, alle ore 13 circa.

Io, dott. Ettore MORONE,

Notaio iscritto al Collegio Notarile dei Distretti Riuniti di Torino e Pinerolo, con residenza in Torino, ho assistito, su richiesta della società infranominata, in questo giorno, ora e luogo, elevandone verbale, alla trattazione della parte straordinaria dell'assemblea degli azionisti della

"EXOR S.p.A.", convocata per le ore 10 con avviso pubblicato in data 29 marzo 2011 sul sito Internet della Società e sul quotidiano La Stampa, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale e delle relative disposizioni normative, per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giorno

Parte ordinaria

1. Bilancio separato al 31 dicembre 2010 e deliberazioni relative.

2. Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione.

3. Deliberazioni in materia di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

4. Conferimento dell'incarico di revisione legale dei conti per gli esercizi 2012-2020.

Parte straordinaria

Proposta di modifica degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23 e 25 dello Statuto Sociale e dell'intitolazione del titolo settimo dello stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Quivi avanti me notaio è personalmente comparso il signor

John Philip ELKANN, nato a New York (Stati Uniti d'America) il 1° aprile 1976, domiciliato a Torino, corso Matteotti n. 26,

della cui identità personale sono certo,

nella sua qualità di presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato della

"EXOR S.p.A.", con sede in Torino, corso Matteotti n. 26, col capitale sociale di euro

246.229.850, iscritta nel registro delle imprese

- ufficio di Torino al n. 00470400011.

Esso signor comparente, dopo aver dichiarato di avere già assunto, a sensi di statuto, la presidenza dell'assemblea nel corso della trattazione della parte ordinaria, testé conclusasi, e di regolare lo svolgimento dell'assemblea stessa, invita me notaio a redigere il verbale della parte straordinaria e dà atto:

- che l'assemblea è regolarmente costituita anche per la parte straordinaria in quanto sono presenti o rappresentati n. 569 azionisti per n. 122.012.108 azioni ordinarie e n. 35.168.510 azioni privilegiate sulle n. 160.259.496 azioni ordinarie e n. 76.801.460 azioni privilegiate, tutte da nominali euro 1 cadauna;

- che, oltre ad esso comparente, sono presenti gli amministratori:

Gianluigi GABETTI - presidente d'onore

Tiberto BRANDOLINI D'ADDA - vice presidente

Pio TEODORANI FABBRI - vice presidente

Andrea AGNELLI

Oddone CAMERANA

Eugenio COLUCCI

Franzo GRANDE STEVENS

Alessandro NASI;

- che sono inoltre presenti i sindaci effettivi:

Lionello JONA CELESIA - presidente

Giorgio FERRINO

Paolo PICCATTI;

- che hanno giustificato l'assenza gli amministratori:

Carlo BAREL DI SANT'ALBANO

Victor BISCHOFF

Luca FERRERO DE GUBERNATIS VENTIMIGLIA

Sergio MARCHIONNE

Christine MORIN-POSTEL

Lupo RATTAZZI

Giuseppe RECCHI

Antoine SCHWARTZ;

- che sono inoltre presenti:

. il rappresentante comune degli azionisti di risparmio Giacomo ZUNINO

. il rappresentante comune degli azionisti titolari di azioni privilegiate Alberto MUSY;

- di aver accertato a mezzo di personale all'uopo incaricato, l'identità e la legittimazione dei presenti;

- che l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, sarà allegato al presente

verbale (allegato "C").

Richiama poi quanto comunicato in sede di costituzione dell'assemblea relativamente al fatto che:

- l'avviso di convocazione è stato pubblicato sul sito Internet della Società e sul quotidiano La Stampa, ai sensi dell'articolo 12 dello statuto sociale e delle relative disposizioni normative, come dianzi detto, e lo stesso avviso è stato altresì inviato alla Borsa Italiana S.p.A.;
- partecipano, in misura superiore al 2%, al capitale sociale sottoscritto rappresentato da azioni con diritto di voto (ordinarie e privilegiate) i seguenti soggetti:

* GIOVANNI AGNELLI e C. società in accomandita per azioni n. 124.846.635 azioni (52,664%), delle quali n. 94.707.135 ordinarie e n. 30.139.500 privilegiate

* MACKENZIE FINANCIAL CORPORATION n. 22.530.173 azioni (9,504%), delle quali n. 21.130.173 ordinarie e n. 1.400.000 privilegiate, in qualità di gestore, tra l'altro, del fondo MACKENZIE CUNDILL VALUE FUND che singolarmente detiene n. 10.202.592 azioni ordinarie (4,304%)

* EXOR S.p.A. n. 14.349.284 azioni (6,053%), delle quali n. 4.109.500 ordinarie e n. 10.239.784 privilegiate, tutte con diritto di voto sospeso in quanto azioni proprie

* BESTINVER GESTION SGIIC S.A. n. 11.854.727 azioni privilegiate (5%) in qualità di gestore, tra l'altro, del fondo BESTINVER INTERNACIONAL FI che singolarmente detiene n. 5.131.610 azioni privilegiate (2,165%);

- non consta l'esistenza di patti parasociali previsti dall'articolo 122 del decreto legislativo 58/98.

Il presidente ricorda a coloro che intendessero abbandonare l'assemblea prima del termine e comunque prima della votazione di comunicarlo al personale incaricato per l'aggiornamento dei voti presenti.

Ricorda infine a coloro che verranno chiamati al microfono che, ai sensi dell'articolo 6.4 del medesimo Regolamento, gli interventi dovranno essere concisi e strettamente pertinenti alla materia trattata; inoltre, sempre in base all'articolo 6.4, ritiene adeguato il termine massimo di 5 minuti per gli interventi e di 2 minuti per le repliche nei quali dovranno essere

comprese le eventuali dichiarazioni di voto.

Conseguentemente, prosegue il presidente, al fine di garantire il miglior svolgimento dei lavori assembleari nell'interesse di tutti i presenti, gli interventi e le repliche saranno considerati terminati una volta esaurito il tempo massimo e la parola passerà automaticamente all'azionista successivo.

Passando alla trattazione della parte straordinaria dell'ordine del giorno, sull'unico punto

Proposta di modifica degli articoli 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23 e 25 dello Statuto Sociale e dell'intitolazione del titolo settimo dello stesso; deliberazioni inerenti e conseguenti

il presidente fa presente che, come precisato nella relazione del consiglio di amministrazione che è stata messa a disposizione del pubblico nei modi e termini di legge e che è stata distribuita ai presenti (allegato "A"), viene proposto di deliberare alcune modifiche dello statuto sociale, anche al fine di recepire le novità introdotte dal decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 27 in attuazione della direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di diritti degli azionisti.

In tale relazione, prosegue il presidente, le modifiche proposte sono dettagliatamente illustrate e sono riportati i testi comparati dello statuto nella formulazione vigente e in quella proposta.

Il presidente invita poi me notaio ad esporre la Proposta di delibera contenuta nella relazione medesima evidenziando, con l'accordo dell'assemblea, gli elementi essenziali della stessa.

Io notaio espongo pertanto la predetta Proposta di delibera che qui di seguito si trascrive:

" **Proposta di delibera**

L'assemblea degli azionisti della
"EXOR S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

d e l i b e r a

di approvare le modificazioni statutarie contenute nella relazione del consiglio di amministrazione ed in particolare di:

1) modificare il terzo ed il quarto comma dell'articolo 10 come segue:

"Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto."

"Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.";

2) inserire nell'articolo 10 i seguenti nuovi

quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma:

"La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile."

"Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica."

"Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile."

"La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso."

"La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.";

3) modificare il primo comma dell'articolo 11 come segue:

"L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.";

4) modificare l'articolo 12 come segue:

"Articolo 12

La convocazione dell'assemblea sarà fatta per mezzo di avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.";

5) modificare l'articolo 13 come segue:

"Articolo 13

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono

le norme di legge applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'articolo 2369, 3° comma del codice civile e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma del codice civile, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 16 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate da una assemblea ordinaria nella quale hanno diritto di voto le azioni ordinarie e le azioni privilegiate. Tale assemblea, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno metà delle azioni ordinarie e privilegiate ed, in seconda o nell'unica convocazione, qualunque sia la parte delle azioni aventi diritto di voto rappresentata.";

6) inserire nell'articolo 14 il seguente nuovo quarto comma:

"La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di dirit-

to di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.";

7) modificare il terzo e il quinto comma dell'articolo 16 come segue:

"La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione."

"I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.";

8) abrogare il sesto comma dell'articolo 16 e modificare il successivo comma come segue:

"Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.";

9) modificare l'ultimo comma dell'articolo 18 come segue:

"In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di inter-

venire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.";

10) modificare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo comma dell'articolo 23 come segue:

"Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni."

"La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere."

"Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale

prevista al terzo comma dell'art. 16. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione."

"Le liste devono essere inoltre corredate:

a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;

c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura;

d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso

altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea."

"Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.";

11) inserire nell'articolo 23 il seguente nuovo ottavo comma:

"Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.";

12) modificare l'articolo 25 come segue:

"Articolo 25

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.";

13) modificare l'intitolazione del Titolo Settimo come segue:

"TITOLO SETTIMO - Sindaci e revisione legale dei conti".

* * *

Al termine dell'esposizione di me notaio, il presidente dichiara aperta la discussione e ricorda che gli interventi dovranno essere concisi e pertinenti.

Ricorda inoltre che coloro che interverranno dovranno restare comunque entro il tempo massimo di 5 minuti e di 2 minuti per le repliche nei quali, come già precisato, dovranno essere comprese eventuali dichiarazioni di voto.

Precisa infine che al termine del tempo massimo, come già ricordato, la parola passerà automaticamente all'azionista successivo e che un breve segnale acustico evidenzierà che manca 1 minuto alla scadenza del termine e costituirà un invito a concludere nel tempo prefissato.

Una sintesi viene qui di seguito riportata.

L'azionista Marco Geremia Carlo BAVA

fa presente che ognuno utilizza gli spazi che gli vengono concessi e ricorda che il nonno del presidente affermava che "una persona urla di meno se ha il bastone più grande";

afferma che il presidente non si rende conto di

compiere una serie di gravi errori e che ciò gli è concesso per tenerlo occupato ed evitare che si interessi di cose serie;

fa notare che in precedenza il presidente gli ha consegnato un documento, invitandolo a leggerlo per comprendere le motivazioni della scelta della società di revisione e vuole sapere: in funzione di cosa siano stati ritenuti adeguati i profili professionali dei componenti dei team di lavoro della società di certificazione, sulla base di quali competenze il presidente sia in grado di ritenerli adeguati, quali siano le possibili situazioni di compromissione dell'indipendenza, se il documento abbia un significato oppure contenga mere enunciazioni, come un indice per sviluppare dei temi;

ritiene che il presidente non possa far partecipare all'assemblea estranei in quanto la normativa CONSOB ammette ad audiendum solo determinate categorie di soggetti;

nota che non solo il presidente ammette ad audiendum determinate categorie aggiuntive di soggetti, ma permette loro di prendere la parola e di esprimersi, attraverso applausi e risa, su cose che forse neanche comprendono;

sostiene che il presidente non si rende conto che è un nonsenso applicare i suoi sistemi e ribadisce che lo statuto della Società non permette che in assemblea prendano la parola e facciano domande soggetti che non sono soci;

crede che l'intervento in assemblea di altre persone sia un riempimento gradito al presidente e viene permesso in quanto quest'ultimo, a suo dire, sceglie ciò che gli piace, mentre MARCHIONNE, GABETTI e GRANDE STEVENS si occupano di affari seri; ritiene che si tratti di un sistema per colmare l'assemblea di cose non pertinenti, ma che non sia un modo corretto nè di lavorare né di pensare;

pensa che la situazione peggiori sempre di più, in quanto gli azionisti non possono più dire ciò che vogliono, il presidente toglie loro la parola e non vuole nè capire, né ragionare, né confrontarsi;

afferma di usare gli strumenti a sua disposizione e che se in Italia ci fossero state persone come il presidente forse il Paese sarebbe ancora sotto il controllo della Germania e non ci sarebbero stati i partigiani.

Il presidente

esaurito il tempo a disposizione dell'azionista BAVA chiama a parlare l'azionista RADAELLI, mentre l'azionista BAVA prosegue il suo intervento a microfono spento.

L'azionista Corrado RADAELLI

fa presente di aver svolto il suo precedente intervento sul bilancio mentre l'azionista BAVA parlava e di essersi dovuto interrompere dopo un certo tempo, in quanto non era possibile continuare;

desidera essere il solo a parlare ed invita il presidente a zittire l'azionista BAVA.

Il presidente

dichiara di non poter zittire l'azionista BAVA e si augura che quest'ultimo, nel rispetto delle regole che l'assemblea si è data e dei criteri di buona educazione, abbia anche intenzione di ascoltare gli altri;

si rammarica del fatto che ciò non si stia verificando ma invita a continuare a svolgere i lavori assembleari con tale "musica di sottofondo", come ci si è in precedenza abituati; invita pertanto l'azionista RADAELLI a svolgere il proprio intervento nel tempo a sua disposizione e secondo le regole;

osserva che, qualora l'azionista RADAELLI si rifiuti di intervenire in tale contesto, ciò rappresenterà una sua decisione.

L'azionista Corrado RADAELLI

si rammarica della situazione e invita il presidente dell'assemblea, il quale detiene gli appositi poteri, ad organizzare in forma razionale gli interventi degli oratori;

rileva che spetta al presidente organizzare l'assemblea in modo tale che un oratore possa intervenire tranquillamente senza sentire altri che continuano a parlare in contemporanea;

osserva che invece il contesto nel quale si chiede il suo intervento non è idoneo a leggere, a parlare e ad ascoltare;

dichiara di non intervenire non per rinuncia, ma in quanto il presidente non crea le condizioni indispensabili a farlo con quiete e tranquillità e nega al riguardo la responsabilità dell'azionista BAVA.

Il presidente

prende atto che l'azionista RADAELLI non farà il proprio intervento, non essendogli consentito dal contemporaneo intervento a microfono spento dell'azionista BAVA, dichiara chiusa la discus-

sione e passa alla votazione della Proposta di delibera contenuta nella relazione del consiglio di amministrazione ed esposta da me notaio, ricordando che in questa sede hanno diritto di voto anche le azioni privilegiate.

Precisa che la votazione si farà mediante il sistema di televoto in base alle istruzioni che sono proiettate specificando che i delegati o i fiduciari che necessitano di esprimere voto differenziato sono pregati di accedere al tavolo di voto assistito.

Al termine della votazione accerta il risultato della stessa.

La Proposta di delibera è approvata a maggioranza con:

voti favorevoli n. 156.397.983

voti contrari n. 633.646

voti astenuti n. 130.424.

Coloro che risultano aver espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti, con il numero delle rispettive azioni, sono evidenziati nell'elenco dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea (allegato "C").

Null'altro essendovi all'ordine del giorno da deliberare, il presidente dichiara chiusa l'as-

semblea alle ore 13,30 circa ringraziando tutti per la partecipazione.

Si allegano al presente verbale, per farne parte integrante e sostanziale, previa dispensa di darne lettura:

- sotto la lettera "A" la relazione del consiglio di amministrazione,
- sotto la lettera "B" lo statuto sociale aggiornato,
- sotto la lettera "C" l'elenco nominativo dei partecipanti alla parte straordinaria dell'assemblea, in proprio o per delega, con l'indicazione del numero delle rispettive azioni, nel quale sono evidenziati coloro che, nella votazione, risultano avere espresso voto favorevole, voto contrario o essersi astenuti.


Del che tutto richiesto ho io notaio fatto constare a mezzo del presente verbale quale leggo al presidente dell'assemblea che lo dichiara conforme al vero ed a sua volontà e meco in conferma si sottoscrive.

Scritto da persone di mia fiducia, il presente occupa sei fogli scritti per ventitre facciate intere e fino a qui della ventiquattresima.

All'originale firmati:

John Philip ELKANN

Ettore MORONE Notaio



RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

PROPOSTA DI MODIFICA DEGLI ARTICOLI 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 23 E 25 DELLO STATUTO SOCIALE E DELL'INTITOLAZIONE DEL TITOLO SETTIMO DELLO STESSO; DELIBERAZIONI INERENTI E CONSEGUENTI.

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di deliberare alcune modifiche dello Statuto Sociale, anche al fine di recepire le novità introdotte dal D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 in attuazione della direttiva 2007/36/CE dell'11 luglio 2007 in materia di diritti degli Azionisti.

In particolare le modifiche riguardano i seguenti articoli:

Articolo 10

La modifica dei commi 3 e 4 è un adeguamento ai disposti degli articoli 2370 e 2372 c.c. in merito all'intervento all'Assemblea ed alla relativa rappresentanza. Il nuovo comma 5 recepisce le disposizioni dell'articolo 83 sexies TUF concernenti il principio della "record date". Il nuovo comma 6 prevede la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica, come previsto dall'articolo 2370 c.c. e regolamentato, ai sensi dell'articolo 127 TUF, dagli articoli 143 bis e 143 ter del Regolamento Emittenti. I nuovi commi 7 e 8 prevedono la possibilità di conferire la delega in via elettronica (da regolamentarsi da parte del Ministero della Giustizia, sentita la Consob), come consentito dall'articolo 135 novies TUF, nonché le modalità di notifica elettronica della delega la cui indicazione obbligatoria è richiesta dal medesimo articolo. Il nuovo comma 9 prevede la possibilità per la Società, e quindi anche su richiesta di Azionisti detentori di una percentuale almeno pari alla metà di quella richiesta per il deposito delle liste di Amministratori e Sindaci, di richiedere i dati identificativi di Azionisti che non abbiano espressamente vietato la comunicazione degli stessi, come consentito dall'articolo 83 duodecies TUF.

Articolo 11

La modifica del comma 1 contempla la possibilità di convocare l'Assemblea entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, come consentito dall'articolo 2364 c.c., ed è conseguente alla modifica dell'articolo 154 ter TUF che prevedeva la necessità di approvazione del bilancio entro 120 giorni.

Articolo 12

La modifica dei commi 1 e 2, che vengono accorpati, recepisce le nuove modalità di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previste dall'articolo 125 bis TUF, con rinvio alla normativa applicabile per quanto riguarda i contenuti dello stesso. Il nuovo comma 2 prevede la possibilità di indicare nell'avviso un'unica convocazione in alternativa alla prima, alla seconda ed alla terza convocazione, come consentito dall'articolo 2369 c.c..

Articolo 13

Le modifiche sono un mero adeguamento al nuovo comma 2 dell'articolo 12.

Articolo 14

Il nuovo comma 4 contempla la possibilità, prevista dall'articolo 135 undecies TUF, per la Società di designare uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega.

Articolo 16

Le modifiche riguardano l'adeguamento alla normativa contenuta nell'articolo 147 ter TUF in merito alla elezione del Consiglio di Amministrazione a mezzo liste di candidati ed alle disposizioni di cui al Provvedimento del 24 dicembre 2010 emanato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob.

Articolo 18

La modifica riguarda la semplificazione delle modalità di tenuta delle riunioni del Consiglio di Amministrazione mediante mezzi di telecomunicazione previsti dall'articolo 2388 c.c..

Articolo 23

Le modifiche riguardano l'adeguamento alla normativa contenuta negli articoli 148 TUF e 144 sexies del Regolamento Emittenti Consob in merito alla elezione del Collegio Sindacale a mezzo liste di candidati ed alle disposizioni di cui al Provvedimento del 24 dicembre 2010 emanato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob, nonché un adeguamento formale.

Articolo 25

Le modifiche riguardano l'adeguamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 39/2010 concernente la revisione legale dei conti.

Infine anche la modifica dell'intitolazione del Titolo Settimo riguarda l'adeguamento alla normativa contenuta nel D.Lgs. 39/2010 concernente la revisione legale dei conti.

Vi riportiamo di seguito i testi comparati dello Statuto nella formulazione vigente e in quella proposta.

TESTO ATTUALE

Articolo 10

Ogni azione ordinaria e privilegiata dà diritto ad un voto.

Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 codice civile ed in quelle di cui al 2° comma dell'art. 13 del presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto.

Ogni azionista può farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

TESTO PROPOSTO

Articolo 10

Ogni azione ordinaria e privilegiata dà diritto ad un voto.

Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 codice civile ed in quelle di cui al 2° comma dell'art. 13 del presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea **coloro ai quali spetta il diritto di voto.**

Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile. Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante

Articolo 11

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.

In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Articolo 12

La convocazione dell'assemblea sarà fatta per mezzo di avviso pubblicato sul quotidiano La Stampa almeno trenta giorni prima dell'adunanza, salvo diversa disposizione di legge; in caso di mancata pubblicazione di tale quotidiano l'avviso sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. L'avviso contiene l'ordine del giorno e determina il luogo, la data e l'ora di convocazione. Potrà con lo stesso avviso fissarsi anche la seconda convocazione. Trattandosi di assemblea straordinaria, potrà anche fissarsi una terza convocazione.

Articolo 13

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 16 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate da una assemblea ordinaria nella quale hanno diritto di voto le azioni ordinarie e le azioni privilegiate. Tale assemblea, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno metà delle azioni ordinarie e privilegiate ed, in seconda convocazione, qualunque sia la parte delle azioni aventi

messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Articolo 11

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro **centottanta** giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale **essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.**

In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Articolo 12

La convocazione dell'assemblea sarà fatta per mezzo di avviso pubblicato, **nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.**

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

Articolo 13

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge **applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'articolo 2369, 3° comma del codice civile e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma del codice civile,** fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 16 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate da una assemblea ordinaria nella quale hanno diritto di voto le azioni ordinarie e le azioni privilegiate. Tale assemblea, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno metà delle azioni ordinarie e privilegiate ed, in seconda **o nell'unica convocazione,** qualunque sia la parte delle

diritto di voto rappresentata.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, dal vice presidente vicario ovvero, in sua assenza, da uno degli altri vice presidenti in ordine di età; in mancanza di costoro l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

Su proposta del presidente l'assemblea nomina il segretario che può essere anche non azionista, e due scrutatori, se lo crederà del caso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

Articolo 16

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da sette a diciannove, secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la società dalla disciplina in vigore; tale percentuale deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci

azioni aventi diritto di voto rappresentata.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, dal vice presidente vicario ovvero, in sua assenza, da uno degli altri vice presidenti in ordine di età; in mancanza di costoro l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'assemblea stessa.

Su proposta del presidente l'assemblea nomina il segretario che può essere anche non azionista, e due scrutatori, se lo crederà del caso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 16

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da sette a diciannove, secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati **depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea.** In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la società dalla disciplina in vigore. **Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.**

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci

appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge.

Le liste presentate devono essere depositate presso la sede della società almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, sono depositate la certificazione attestante la titolarità della partecipazione del socio, un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

E' in facoltà del consiglio di provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a

appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge **nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.**

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

E' in facoltà del consiglio di provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a

mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 del codice civile.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18

Il consiglio di amministrazione si adunerà anche fuori dalla sede sociale, purché in paesi della Unione Europea, di regola almeno trimestralmente su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri o degli organi delegati.

La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o mezzo equivalente, indicante l'ordine del giorno, da spedire al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il preavviso potrà essere ridotto e comunicato telefonicamente.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza di questo, dal vice presidente vicario o dal vice presidente designato dal consiglio di amministrazione. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio.

L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 del codice civile viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel primo comma del presente articolo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente della stessa e dove deve pure trovarsi il segretario; inoltre tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 del codice civile.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 18

Il consiglio di amministrazione si adunerà anche fuori dalla sede sociale, purché in paesi della Unione Europea, di regola almeno trimestralmente su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri o degli organi delegati.

La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o mezzo equivalente, indicante l'ordine del giorno, da spedire al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il preavviso potrà essere ridotto e comunicato telefonicamente.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza di questo, dal vice presidente vicario o dal vice presidente designato dal consiglio di amministrazione. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio.

L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 del codice civile viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel primo comma del presente articolo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

TITOLO SETTIMO – Sindaci e controllo contabile

Articolo 23

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dagli azionisti nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'art. 16; tale percentuale deve essere indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Le liste sono depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello previsto per l'assemblea chiamata a deliberare sulla nomina dei sindaci, corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta e di una certificazione dalla quale risulti la titolarità di tale partecipazione;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla

TITOLO SETTIMO – Sindaci e revisione legale dei conti

Articolo 23

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori **legali** che abbiano esercitato l'attività di **revisione** legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, **depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea**, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'art. 16. **Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.**

Le liste devono essere inoltre corredate:

- a) **delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;**
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge **e dal presente statuto** e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla

data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata ai soci di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti

data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al **terzo** giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.

Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata ai soci di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti

normativamente e statutariamente richiesti; il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Articolo 25

Il controllo contabile è esercitato da una società di revisione iscritta nell'apposito albo nominata e funzionante ai sensi di legge.

normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Articolo 25

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito **registro** nominata e funzionante ai sensi di legge.

Si precisa che per le modifiche statutarie sopra illustrate non ricorre il diritto di recesso.

Signori Azionisti,

in considerazione di quanto sopra esposto Vi invitiamo ad approvare la seguente proposta di delibera:

"

Proposta di delibera

L'Assemblea degli Azionisti della
"EXOR S.p.A.", riunita in sede straordinaria,

d e l i b e r a

di approvare le modificazioni statutarie contenute nella relazione del Consiglio di Amministrazione ed in particolare di:

- 1) modificare il terzo ed il quarto comma dell'articolo 10 come segue:
"Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto."
"Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.";
- 2) inserire nell'articolo 10 i seguenti nuovi quinto, sesto, settimo, ottavo e nono comma:
"La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile."
"Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica."
"Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile."
"La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso."
"La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.";
- 3) modificare il primo comma dell'articolo 11 come segue:
"L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.";
- 4) modificare l'articolo 12 come segue:
"Articolo 12
La convocazione dell'assemblea sarà fatta per mezzo di avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile

contenente quanto dalla medesima richiesto.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.”;

- 5) modificare l'articolo 13 come segue:

“Articolo 13

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'articolo 2369, 3° comma, del codice civile e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma del codice civile, fermo restando quanto previsto dai successivi articoli 16 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale. Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate da una assemblea ordinaria nella quale hanno diritto di voto le azioni ordinarie e le azioni privilegiate. Tale assemblea, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno metà delle azioni ordinarie e privilegiate ed, in seconda o nell'unica convocazione, qualunque sia la parte delle azioni aventi diritto di voto rappresentata.”;

- 6) inserire nell'articolo 14 il seguente nuovo quarto comma:

“La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.”;

- 7) modificare il terzo e il quinto comma dell'articolo 16 come segue:

“La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.”

“I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.”;

- 8) abrogare il sesto comma dell'articolo 16 e modificare il successivo comma come segue:

“Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.”;

- 9) modificare l'ultimo comma dell'articolo 18 come segue:

“In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.”;

- 10) modificare il secondo, il terzo, il quarto, il quinto e il settimo comma dell'articolo 23 come segue:

“Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.”

“La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.”

“Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'art. 16. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.”

“Le liste devono essere inoltre corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con

- l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
 - c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura;
 - d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea."

"Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.";

11) inserire nell'articolo 23 il seguente nuovo ottavo comma:

"Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.";

12) modificare l'articolo 25 come segue:

"Articolo 25

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.";


13) modificare l'intitolazione del Titolo Settimo come segue:

"TITOLO SETTIMO – Sindaci e revisione legale dei conti".

Torino, 28 marzo 2011

Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente e Amministratore Delegato
John Elkann





Allegato "B" al repertorio n. 114.102/19.075

STATUTO

TITOLO PRIMO – Denominazione – Sede – Oggetto – Durata

Articolo 1

E' costituita una società per azioni con la denominazione "EXOR S.p.A.".

Articolo 2

La Società ha sede in Torino.

Potranno, per deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, essere istituite e soppresse succursali, rappresentanze, direzioni ed agenzie in Italia ed all'estero.

Articolo 3

La Società ha per oggetto l'assunzione di partecipazioni in altre società od enti, il finanziamento ed il coordinamento tecnico e finanziario delle società od enti nei quali partecipa, la compra-vendita, il possesso, la gestione ed il collocamento di titoli pubblici o privati.

Potrà anche compiere tutte quelle operazioni finanziarie – compreso il rilascio di fidejussioni a favore di società od enti nei quali partecipa – e commerciali, mobiliari ed immobiliari necessarie per il conseguimento degli scopi sociali.

Articolo 4

La durata della società è fissata fino al 31 dicembre 2050.

TITOLO SECONDO – Capitale sociale

Articolo 5

Il capitale sociale è di Euro 246.229.850 suddiviso in n. 160.259.496 azioni ordinarie, n. 76.801.460 azioni privilegiate e n. 9.168.894 azioni di risparmio da Euro 1 nominali caduna.

Le azioni sono emesse in regime di dematerializzazione.

Gli amministratori hanno facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione del 14 maggio 2008, di aumentare in una o più volte, anche in forma scindibile, il capitale fino ad un ammontare di Euro 561.750.000.

Il capitale può essere aumentato anche mediante conferimento di beni in natura o di crediti.

Articolo 6

Le azioni ordinarie e privilegiate sono nominative, mentre le azioni di risparmio sono al portatore o nominative a scelta dell'azionista o per disposto di legge.

Ogni azione è indivisibile; il suo possesso implica adesione al presente statuto.

Articolo 7

L'aumento di capitale sociale può avvenire mediante emissione di azioni ordinarie e/o privilegiate e/o di risparmio. I possessori di azioni di ciascuna categoria hanno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza o per la differenza, azioni dell'altra categoria (o delle altre categorie).

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione non richiedono ulteriori approvazioni di assemblee speciali degli azionisti delle

singole categorie di azioni.

Articolo 8

L'assemblea potrà deliberare la riduzione del capitale nei modi e termini di legge.

TITOLO TERZO – Assemblea

Articolo 9

L'assemblea, legalmente convocata e costituita, rappresenta la generalità degli azionisti e le deliberazioni prese vincolano anche i dissenzienti e gli assenti nei limiti del presente statuto.

Articolo 10

Ogni azione ordinaria e privilegiata dà diritto ad un voto.

Le azioni privilegiate hanno diritto di voto soltanto nelle deliberazioni previste dall'art. 2365 codice civile ed in quelle di cui al 2° comma dell'art. 13 del presente statuto.

Hanno diritto di intervenire all'assemblea coloro ai quali spetta il diritto di voto.

Gli stessi possono farsi rappresentare in assemblea nei modi di legge.

La legittimazione all'intervento in assemblea e all'esercizio del diritto di voto è attestata da una comunicazione effettuata da un intermediario abilitato pervenuta alla società nei modi e nei termini previsti dalla normativa applicabile.

Il consiglio di amministrazione può attivare modalità per consentire l'espressione del voto in via elettronica.

Le deleghe per la rappresentanza e l'esercizio del diritto di voto in assemblea possono essere conferite in via elettronica in conformità alla normativa applicabile.

La notifica elettronica della delega può essere effettuata, secondo le procedure indicate nell'avviso di convocazione, mediante utilizzo di apposita sezione del sito internet della società ovvero mediante messaggio indirizzato alla casella di posta elettronica certificata riportata nell'avviso stesso.

La società può richiedere agli intermediari, tramite la società di gestione accentrata delle proprie azioni, i dati identificativi degli azionisti unitamente al numero di azioni registrate nei loro conti ad una determinata data.

Articolo 11

L'assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione nel Comune della sede sociale o in altro luogo, anche all'estero purché nell'ambito dei paesi dell'Unione Europea, ogni anno entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale essendo la società tenuta alla redazione del bilancio consolidato.

In via ordinaria o straordinaria è inoltre convocata ogni qualvolta il consiglio lo ritenga opportuno, nonché in ogni caso previsto dalla legge.

Articolo 12

La convocazione dell'assemblea sarà fatta per mezzo di avviso pubblicato, nei termini di legge, sul sito internet della società nonché con le altre modalità previste dalla normativa applicabile contenente quanto dalla medesima richiesto.

Nell'avviso può essere indicata un'unica convocazione oppure possono essere previste la prima, la seconda e, limitatamente all'assemblea straordinaria, la terza convocazione.

Articolo 13

Per la regolarità della costituzione e la validità delle deliberazioni delle assemblee valgono le norme di legge applicandosi all'unica convocazione per l'assemblea ordinaria la maggioranza indicata dall'articolo 2369, 3° comma del codice civile e per l'assemblea straordinaria le maggioranze previste dall'articolo 2369, 7° comma del codice civile, fermo

restando quanto previsto dai successivi articoli 16 e 23 per la nomina del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale.

Le norme regolamentari che disciplinano le modalità di svolgimento delle assemblee sono approvate e modificate da una assemblea ordinaria nella quale hanno diritto di voto le azioni ordinarie e le azioni privilegiate. Tale assemblea, che delibera a maggioranza assoluta dei presenti, è regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di tanti azionisti che rappresentino almeno metà delle azioni ordinarie e privilegiate ed, in seconda o nell'unica convocazione, qualunque sia la parte delle azioni aventi diritto di voto rappresentata.

Articolo 14

L'assemblea è presieduta dal presidente del consiglio di amministrazione o, in sua assenza, dal vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, dal vice presidente vicario ovvero, in sua assenza, da uno degli altri vice presidenti in ordine di età; in mancanza di costoro l'assemblea è presieduta dalla persona eletta dall'assemblea stessa. Su proposta del presidente l'assemblea nomina il segretario che può essere anche non azionista, e due scrutatori, se lo crederà del caso.

Il presidente dell'assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed accerta i risultati delle votazioni.

La società può designare per ciascuna assemblea uno o più soggetti ai quali i titolari di diritto di voto possono conferire delega, con istruzioni di voto, per tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. I soggetti designati, le modalità e i termini per il conferimento delle deleghe sono riportati nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Articolo 15

Le deliberazioni prese dall'assemblea sono accertate per mezzo di processi verbali sottoscritti dal presidente dell'assemblea e dal segretario.

Nei casi di legge, o quando è ritenuto opportuno dal presidente dell'assemblea, il verbale è redatto da un notaio scelto dallo stesso presidente, nel qual caso non è necessaria la nomina del segretario.

TITOLO QUARTO – Consiglio di Amministrazione

Articolo 16

L'amministrazione della società è affidata ad un consiglio di amministrazione composto di un numero di membri variabile da sette a diciannove, secondo la determinazione che verrà fatta dall'assemblea.

Gli amministratori durano in carica fino ad un massimo di tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica; gli stessi sono rieleggibili.

La nomina del consiglio di amministrazione avviene sulla base di liste di candidati depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea. In presenza di più liste uno dei membri del consiglio di amministrazione è espresso dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti. Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale stabilita per la società dalla disciplina in vigore. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di

società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

I candidati inseriti nelle liste devono essere elencati in numero progressivo e possedere i requisiti di onorabilità previsti dalla legge. Il candidato indicato al numero uno dell'ordine progressivo deve essere in possesso anche dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge nonché di quelli previsti dal codice di comportamento in materia di governo societario al quale la società ha dichiarato di aderire.

Unitamente a ciascuna lista sono inoltre depositate un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, il possesso dei requisiti prescritti. I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Determinato da parte dell'assemblea il numero degli amministratori da eleggere, si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto il maggior numero di voti è eletto, in conformità alle disposizioni di legge, un amministratore in base all'ordine progressivo con il quale i candidati sono elencati nella lista.

Non si tiene conto delle liste che abbiano conseguito in assemblea una percentuale di voti inferiore alla metà di quella richiesta al terzo comma del presente articolo.

Le precedenti regole in materia di nomina del consiglio di amministrazione non si applicano qualora non siano presentate o votate almeno due liste né nelle assemblee che devono provvedere alla sostituzione di amministratori in corso di mandato. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

E' in facoltà del consiglio di provvedere alla sostituzione degli amministratori venuti a mancare nel corso del mandato, con le modalità stabilite dall'art. 2386 del codice civile.

Qualora per dimissioni od altre cause venisse a cessare la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, l'intero consiglio si intenderà cessato e gli amministratori rimasti in carica dovranno convocare d'urgenza l'assemblea per le nuove nomine.

Gli amministratori nominati dall'assemblea nel corso del mandato scadono con quelli già in carica all'atto della loro nomina.

Articolo 17

Il consiglio elegge fra gli amministratori il presidente, se l'assemblea non vi abbia già provveduto, e, se lo ritiene opportuno, uno o più vice presidenti, incluso un vice presidente vicario, e uno o più amministratori delegati.

Potrà pure nominare un segretario anche all'infuori dei suoi membri.

In caso di assenza del presidente ne farà le veci il vice presidente o, in caso di pluralità di vice presidenti, il vice presidente vicario o il vice presidente designato dal consiglio di amministrazione.

Il presidente, i vice presidenti e gli amministratori delegati, ove nominati, rimangono in carica per la durata del mandato consiliare e possono essere rieletti.

Articolo 18

Il consiglio di amministrazione si adunerà anche fuori dalla sede sociale, purché in paesi della Unione Europea, di regola almeno trimestralmente su convocazione del presidente o di un vice presidente, o di chi è legittimato ai sensi di legge ogni qualvolta questi lo ritenga opportuno, oppure su domanda della maggioranza dei suoi membri o degli organi delegati.

La convocazione sarà fatta per lettera, telegramma o mezzo equivalente, indicante l'ordine del giorno, da spedire al domicilio di ciascun amministratore e sindaco effettivo almeno tre giorni prima di quello fissato per l'adunanza, salvo i casi di estrema urgenza nei quali il

preavviso potrà essere ridotto e comunicato telefonicamente.

Le adunanze sono presiedute dal presidente o, in caso di assenza di questo, dal vice presidente vicario o dal vice presidente designato dal consiglio di amministrazione. In mancanza di costoro la presidenza è assunta da un altro amministratore designato dal consiglio.

L'informativa prevista dall'art. 150 del D.Lgs. 58/98 e dall'art. 2381 del codice civile viene fornita dagli amministratori al collegio sindacale e dagli organi delegati al consiglio di amministrazione ed allo stesso collegio sindacale nel corso delle riunioni del consiglio di amministrazione, da tenersi almeno trimestralmente come previsto nel primo comma del presente articolo.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del consiglio di amministrazione si tengano mediante mezzi di telecomunicazione.

In tale evenienza tutti i partecipanti devono poter essere identificati e deve essere loro consentito di seguire la discussione, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di ricevere, trasmettere o visionare documenti.

Articolo 19

Per la validità delle deliberazioni del consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei suoi membri in carica. Le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei presenti, in caso di parità prevarrà il voto di chi presiede.

Esse dovranno risultare da processo verbale trascritto sul libro delle adunanze e firmato dal presidente e dal segretario.

Articolo 20

Il consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, senza eccezione di sorta, ed ha facoltà di compiere tutti gli atti che ritenga opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali – ivi compresi quelli di consentire iscrizioni, surroghe, postergazioni e cancellazioni di ipoteche e privilegi sia totali che parziali, nonché fare e cancellare trascrizioni e annotamenti di qualsiasi specie, anche indipendentemente dal pagamento dei crediti cui le dette iscrizioni, trascrizioni e annotamenti si riferiscono – esclusi soltanto quelli che la legge, in modo tassativo, riserva all'assemblea degli azionisti.

Agli amministratori può dall'assemblea essere attribuita la facoltà di aumentare il capitale sociale ai sensi dell'art. 2443 del codice civile.

Il consiglio di amministrazione è inoltre competente, oltre che ad emettere obbligazioni non convertibili, ad assumere le deliberazioni concernenti tutte le operazioni consentite dall'art. 2365, 2° comma del codice civile e la scissione di società nel caso previsto dalla legge.

TITOLO QUINTO – Firma e rappresentanza sociale

Articolo 21

La rappresentanza della società, anche in giudizio, e la firma sociale, spettano al presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, al vice presidente vicario se nominato.

Fermo restando quanto precede, la rappresentanza della società e la firma sociale spettano inoltre ai vice presidenti e agli amministratori delegati nei limiti dei poteri loro conferiti.

TITOLO SESTO – Direzione

Articolo 22

Il consiglio di amministrazione può delegare, nei limiti di legge, le proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo – del quale, all'atto della istituzione, determinerà composizione, poteri e modalità di funzionamento – nonché ad uno o più dei suoi componenti.

Il consiglio può nominare un direttore generale ed uno o più condirettori generali, nonché direttori e procuratori speciali determinando i rispettivi poteri e, nell'ambito di questi, l'uso della firma sociale.

Inoltre il consiglio di amministrazione, previo parere del collegio sindacale, nomina il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari; può essere nominato chi abbia maturato una pluriennale esperienza in materia amministrativa e finanziaria in società di rilevanti dimensioni.

TITOLO SETTIMO – Sindaci e revisione legale dei conti

Articolo 23

Il collegio sindacale è costituito da 3 sindaci effettivi e 2 sindaci supplenti. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un supplente.

Tutti i sindaci effettivi e tutti i sindaci supplenti devono essere scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

La nomina del collegio sindacale avviene sulla base di liste, depositate presso la sede della società entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'assemblea, nelle quali i candidati sono elencati mediante un numero progressivo. La lista si compone di due sezioni: una per i candidati alla carica di sindaco effettivo, l'altra per i candidati alla carica di sindaco supplente, in numero non superiore ai sindaci da eleggere.

Hanno diritto a presentare le liste soltanto gli azionisti che, da soli o insieme ad altri, siano complessivamente titolari di azioni con diritto di voto rappresentanti la percentuale prevista al terzo comma dell'art. 16. Tale quota di partecipazione deve risultare da apposite comunicazioni che devono pervenire alla società almeno ventuno giorni prima della data dell'assemblea. Di tutto ciò è fatta menzione nell'avviso di convocazione.

Le liste devono essere inoltre corredate:

- a) delle informazioni relative all'identità dei soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;
- b) di una dichiarazione dei soci diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento previsti con questi ultimi dalla disciplina vigente;
- c) di una esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, nonché di una dichiarazione dei medesimi candidati attestante il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dal presente statuto e della loro accettazione della candidatura;
- d) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti dai candidati presso altre società con l'impegno ad aggiornare tale elenco alla data dell'assemblea.

I candidati per i quali non sono osservate le regole di cui sopra non sono eleggibili.

Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui sopra sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che, in base a quanto sopra stabilito, risultino collegati tra loro ai sensi della disciplina vigente, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data. In tal caso la soglia predetta è ridotta alla metà.

Le liste possono essere depositate tramite almeno un mezzo di comunicazione a distanza secondo modalità, rese note nell'avviso di convocazione dell'assemblea, che consentano l'identificazione dei soggetti che procedono al deposito.

Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. I soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un patto parasociale avente ad oggetto azioni della società non possono

presentare o votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie. Un candidato può essere presente in una sola lista, a pena di ineleggibilità.

Possono essere inseriti nelle liste unicamente candidati per i quali siano rispettati i limiti degli incarichi fissati dalla normativa applicabile e che siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla normativa stessa e dal presente statuto. I sindaci uscenti sono rieleggibili.

All'elezione dei sindaci si procede come segue:

1. dalla lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti sono eletti, in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista, due membri effettivi ed uno supplente;
2. dalla seconda lista che abbia ottenuto in assemblea il maggior numero di voti e che non sia collegata ai soci di riferimento ai sensi delle disposizioni normative sono eletti il restante membro effettivo e l'altro membro supplente in base all'ordine progressivo con il quale sono elencati nelle sezioni della lista; in caso di parità tra più liste, sono eletti i candidati della lista che sia stata presentata dai soci in possesso della maggiore partecipazione ovvero, in subordine, dal maggior numero di soci.

La presidenza del collegio sindacale spetta al primo candidato della lista di cui al punto 2 che precede.

Qualora non sia possibile procedere alla nomina con il sistema di cui sopra, l'assemblea delibera a maggioranza relativa.

Nel caso vengano meno i requisiti normativamente e statutariamente richiesti, il sindaco decade dalla carica.

In caso di sostituzione di un sindaco subentra, anche nella carica di presidente, il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato.

Le precedenti statuizioni in materia di elezione dei sindaci non si applicano nelle assemblee che devono provvedere ai sensi di legge alle nomine dei sindaci effettivi e/o supplenti necessarie per l'integrazione del collegio sindacale a seguito di sostituzione o decadenza. In tali casi l'assemblea delibera a maggioranza relativa, nel rispetto del principio di necessaria rappresentanza delle minoranze.

Articolo 24

La determinazione della retribuzione dei Sindaci è fatta dall'assemblea a tenore di legge.

Articolo 25

La revisione legale dei conti è esercitata da una società di revisione legale iscritta nell'apposito registro nominata e funzionante ai sensi di legge.

TITOLO OTTAVO – Bilancio ed utili

Articolo 26

L'esercizio sociale si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

Articolo 27

Gli utili netti saranno ripartiti nel modo seguente:

- il 5% alla riserva legale sino a quando essa abbia raggiunto il quinto del capitale sociale;
- la rimanenza alle azioni, quale dividendo, salvo diversa deliberazione dell'assemblea nel rispetto delle disposizioni applicabili, tenuto conto che nell'ordine (i) alle azioni di risparmio spetterà comunque un dividendo preferenziale, cumulabile ai sensi del successivo secondo comma, in misura pari al 31,21% del loro valore nominale e un maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie in misura pari al 7,81% dello stesso loro valore nominale, e (ii) alle azioni privilegiate un dividendo preferenziale e maggiorato rispetto alle azioni ordinarie in misura pari al 5,17% del loro valore nominale, non

cumulabile da un esercizio all'altro.

Quando in un esercizio sia stato assegnato alle azioni di risparmio un dividendo inferiore alla misura sopra indicata, la differenza è computata in aumento del dividendo privilegiato nei due esercizi successivi.

In caso di esclusione dalle negoziazioni delle azioni ordinarie e/o delle azioni di risparmio, il dividendo preferenziale e il maggior dividendo rispetto alle azioni ordinarie spettanti alle azioni di risparmio saranno automaticamente incrementati in misura tale da risultare pari a, rispettivamente, il 32,15% e l'8,75%.

In caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni.

Il consiglio, durante il corso dell'esercizio ed in quanto lo ritenga opportuno e possibile in relazione alle risultanze della gestione, potrà deliberare il pagamento di acconti sul dividendo per l'esercizio stesso.

Articolo 28

I dividendi non reclamati entro cinque anni dal giorno nel quale sono esigibili, saranno prescritti a favore della società e andranno a vantaggio del fondo di riserva straordinaria.

TITOLO NONO – Giurisdizione

Articolo 29

La società è sottoposta alla giurisdizione dell'autorità giudiziaria di Torino.

Il domicilio degli azionisti, relativamente a tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci.

TITOLO DECIMO – Liquidazione della società

Articolo 30

In caso di scioglimento della società per qualsiasi motivo, l'assemblea generale nominerà uno o più liquidatori, ne determinerà i poteri in conformità della legge e ne fisserà gli emolumenti.

In caso di liquidazione il patrimonio sociale è ripartito nel seguente ordine:

- le azioni di risparmio hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza di Euro 3,78 per ciascuna azione di risparmio;
- i possessori di azioni privilegiate hanno diritto di prelazione fino alla concorrenza del valore nominale delle azioni stesse;
- alle azioni ordinarie fino alla concorrenza del valore nominale delle azioni stesse;
- alle azioni delle tre categorie l'eventuale residuo in misura proporzionale ai sensi di legge.

TITOLO UNDICESIMO – Azioni di risparmio e privilegiate e comunicazioni al rispettivo rappresentante comune

Articolo 31

Le azioni di risparmio e le azioni privilegiate hanno i privilegi di cui al presente articolo ed agli artt. 27 e 30.

La riduzione del capitale sociale per perdite non comporta la riduzione del valore nominale

delle azioni di risparmio se non per la parte della perdita che eccede il valore nominale complessivo delle altre azioni.

Le spese necessarie per la tutela dei comuni interessi dei titolari di azioni privilegiate e dei possessori di azioni di risparmio sono sostenute dalla società fino all'ammontare di Euro 10.000 annui per ciascuna delle due categorie.

Al fine di assicurare ai rappresentanti comuni delle due categorie adeguate informazioni sulle operazioni che possono influenzare l'andamento delle quotazioni delle azioni, ai medesimi saranno inviate tempestivamente, a cura dei legali rappresentanti, le comunicazioni relative alle predette materie.

TITOLO DODICESIMO – Diritto di recesso


Articolo 32

Il diritto di recesso è esercitabile solo nei limiti e secondo le disposizioni dettate da norme inderogabili di legge ed è in ogni caso escluso nell'ipotesi di proroga del termine di durata della società e di introduzione o rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Firmati:

John Philip ELKANN

Ettore MORONE Notaio



STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
1342	BAVA MARCO GEREMIA CARLO - PER DELEGA DI ZOLA UMBERTO	2	2	7	3	C
2761	BERRUTO MICHELE	10	10		4	C
1698	BERSEZIO ROBERTO - PER DELEGA DI	26.133.771		3.545.623		F
	DANSKE BANK A/S CLIENTS NET INVESTORS		6.813			F
	OFI INSTITUTIONAL INTERNATIONAL INDEX FU AGENTE: BROWN BROTHERS HARR		407			F
	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		4.915			F
	BELLSOUTH CORP EXECUTIVE BENEFIT AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		9.805			F
	BELLSOUTH MOBILE SYSTEM EXECUTIVES AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		2.199			F
	BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE PLAN AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		291			F
	BELLSOUTH TELECOM EXECUTIVE BENEFIT AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		20.961			F
	BELLSOUTH BOARD DIRECTOR'S BENEFIT AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		371		2.994	F
	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED AGENTE: HSBC BANK PLC					F
	FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		4.098			F
	LEGAL & GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		44.336			F
	RBS LEGAL E GENERAL INTL INDEX TRUST AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		1.000			F
	SEI INST INV TRUST SCREENED WORL AGENTE: BROWN BROTHERS HARR		2.175			F
	NORTHERN INTL EQUITY INDEX FUND AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		9.040			F
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		416			F
	NT GLOBAL INVESTMENT COLL FUNDS AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		77.721			F
	NTGL-QM COMMON DAILY ALL COUNTRY WORLD E AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		927			F
	STICHTING PENSIOENFONDS VAN DE METALEKTR AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		1.653			F
	THE HENRY SMITH CHARITY AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		2.221			F
	WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		976			F
	UNITED NATIONS RELIEF AND WORKS FOR PALESTINIAN REFUGEES IN THE NEAR E		273			F
	INDIANA STATE TEACHERS RETIREMENT FD AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		1.572			F
	UTAH STATE RETIREMENT SYSTEMS AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		3.888			F
	VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HARR		3.073			F
	NORTHERN INSTIT FUNDS INT INDEX PF AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		1.206			F
	MUNICIPAL EMP ANNUITY E BEN FD (HICA AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		1.178			F
	EMPLOYEES RET FUND - CITY OF DALLAS AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		7.874			F
	ILLINOIS MUNICIPAL RETIREMENT FUND AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		59.188			F
	QM COMMON DAILY WORLD INDEX FUND AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		2.414			F
	FS PARAMETRIC PARTNERS AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		813			F
	HONG KONG SPECIAL ADMIN EXCHANGE FD AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		10.054			F
	INTERNATIONAL EQUITY PARTNERS AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		604			F
	HK MONETARY AUTHORITY AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		38.290			F
	SPRING CREEK INVESTORS LLC AGENTE: NORTHERN TRUST -LO		996			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
	VANGUARD DEVELOP MARKET INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		64.380			F
	FORTRESS INTERNATIONAL EQUITY PART B AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.149			F
	COMMON MONTHLY INTL EX-JAPAN EQUITY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		804			F
	CENTRAL PROVIDENT FUND BOARD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.170			F
	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.252			F
	NATIONAL COUNCIL FOR SOCIAL SEC FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.267			F
	IBM PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		5.565			F
	INCOME TRUST: FIDELITY S GLOBAL EX US I AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.367			F
	OVERSTONE FUND PLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		92.383			F
	NORTHERN TRUST ROBUSTA FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.993			F
	NORTHERN TRUST QUANTITATIVE FUND PLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		2.885			F
	VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		58.465			F
	NORTHERN TRUST UNIT TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		14.441			F
	FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.268			F
	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		7.292			F
	MICROSOFT GLOBAL FINANCE LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		4.592			F
	BLUE SKY GROUP AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		26.099			F
	STICHTING INSTITUUT GAK AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.563			F
	FUTURE FUND FOR BOARD OF GUARDIANS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		1.612			F
	GARD COMMON CONTRACTUAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		900			F
	CLERICAL.MED INVEST GROUP LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		2.770			F
	HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		7.024			F
	PYRAMIS GLOBAL EX US INDEX FUND LP AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		1.126			F
	STICHTING PENSIOENFONDS SAGITTARIUS AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		2.593			F
	SCIENS GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES PCC LIMITED AGENTE:UBS AG LONDON		33.907			F
	UBS FUND MANAGEMENT (SWITZERLAND) AG AGENTE:UBS AG -ZURICH		21.246			F
	UBS FUND MANAGEMENT (LUXEMBOURG) S.A. AGENTE:UBS LUXEMBOURG SA		198			F
	UBS (LUX) INSTITUTIONAL SICAV AGENTE:UBS LUXEMBOURG SA		12.295			F
	UBS (LUX) STRATEGY XTRA SICAV AGENTE:UBS LUXEMBOURG SA		1.146			F
	TRUST E CUSTODY SERVICES BANK LTD AGENTE:MIZUHO TRUST BKG-LUX		23.875			F
	ABU DHABI RETIREMENT PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV		2.464			F
	STICHTING PENSIOENFONDS CAMPINA AGENTE:NORTHERN TR GLB SERV		2.680			F
	HOSPITAL FOR SICK CHILDREN FOUNDATION AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S		33.508			F
	SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND AGENTE:BROWN BROTHERS		1.513			F
	THE HOSPITAL FOR SICK CHILDREN EMPLOYEE AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S		29.517			F
	PERPETUAL SELECT INTERNAT SHARE FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S		79.956			F
	THE BOMBARDIER TRUST (UK) AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S		37.295			F
	MANULIFE INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S		662			F
	THE MANUFACTURERS LIFE INS COMPANY AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S		254.904			F
	EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S		6.767			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
	BOMBARDIER TRUST(CANADA)GLOBAL EQUIT AGENTE:RBC DEXIA INVESTOR S		7.598			F
	STICHTING DELA DEPOSITARY AND MANAGEMENT AGENTE:NORTHERN TR GLB		9.146			F
	UNILEVER UK PENSION FUND AGENTE:NOKIERN TRUST -LO		180.743			C
	GUIDE STONE FUNDS - INTERNATIONAL EQUITY AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		17.115			F
	SDA INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		1.078			F
	NATIONWIDE PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		55.943			C
	HSBC EUROPEAN INDEX FUND AGENTE:HSBC BANK PLC		5.106			F
	NUCLEAR LIABILITIES FUND LIMITED AGENTE:HSBC BANK PLC		2.987			F
	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY AGENTE:HSBC BANK PLC		15.000			C
	WEST YORKSHIRE PENSION FUND AGENTE:HSBC BANK PLC		172.250			C
	LOTHIAN PENSION FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO		852			F
	WEST MIDLANDS METROPOLITAN AUTHORITY AGENTE:HSBC BANK PLC			10.000		C
	BLACKROCK AUSTRALIA LTD AS RESPONSIBLE E AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN		4.418			F
	BLACKROCK INDEXED ALL-COUNTRY EQUITY FUN AGENTE:JP MORGAN CHASE BA		500			F
	THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES S AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		640			F
	OPTIMIX WHOLESALE GLOBAL SMALLER COMP SII AGENTE:BP2S SINGAPORE		20.528			F
	BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENT (AUSTRAL AGENTE:JP MORGAN CHIASE B		222			F
	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BA		520			F
	NATIONWIDE INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		9.529			F
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/INTERNATIONAL COR AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		3.044			F
	NVIT INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		6.883			F
	AXA PREMIER VIP TRUST - MULTIMANGER INTE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.808			F
	EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		4.223			F
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/TEMPLETON GLOBAL E AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN		670			F
	EQ ADVISORS TRUST - EQ/GLOBAL MULTI-SECT AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		3.985			F
	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI AGENTE:JP MORGAN CHASE BA		166.422			F
	HOUR GLASS INDEXED INT SHARED SECT TRUST AGENTE:BP2S SINGAPORE		1.449			F
	BLACKROCK INDEX SELECTION FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		29.462			F
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MUTB400045792 AGENT		61.466			F
	ENHANCED INTERNATIONAL TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.044			F
	MASTER INTERNATIONAL INDEX SERIES OF QUA AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		5.439			F
	STICHTING TOT BEWARING CORDARES SUBFONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN		330.079			F
	EQ ADVISORS TRUST-AXA TACTICAL MANAGER INTERNATIONAL PORTFOLIO I AGE		1.585			F
	BLACKROCK INSTITUTIONAL POOLED FUND PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA		758			F
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBC400045782 AGENT			2.569		F
	LABOR PENSION FUND SUPERVISORY COMMITTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BA			7.422		F
	BLACKROCK ASSET MANAGEMENT PENSIONS LIMI AGENTE:JP MORGAN CHASE BA			109.107		F
	CITADEL SECURITIES (EUROPE) LTD AGENTE:MERRILL LYN INT LTD		2.438			F
	BNP JERSEY NON TREATY CLIENTS A/C AGENTE:BNP PARIBAS SECURITI		3.600			F
	CONCORDIA INSTITUTIONAL MULTI-STRATEGY LTD AGENTE:UBS AG LONDON BRA		106.223			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
CONCORDIA GLOBAL EQUITY RELATIVE VALUE FUND LP AGENTE:UBS AG LONDON		136.566			F
CONCORDIA GLOBAL EQUITY RELATIVE VALUE FUND II LP AGENTE:UBS AG LOND		50.029			F
CONCORDIA VALUE STRATEGIES LTD AGENTE:UBS AG LONDON BRANCH		182.955			F
CONCORDIA INSTITUTIONAL MULTI -STRATEGY LTD AGENTE:UBS AG LONDON BRA			46.309		F
CONCORDIA GLOBAL EQUITY RELATIVE VALUE FUND LP AGENTE:UBS AG LONDON			59.537		F
CONCORDIA GLOBAL EQUITY RELATIVE VALUE FUND II LP AGENTE:UBS AG LOND			21.811		F
CONCORDIA VALUE STRATEGIES LTD AGENTE:UBS AG LONDON BRANCH			79.761		F
AXA INVESTMENT MANAGERS PARIS		1.449			F
ETOILE GESTION		11.600			F
JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK,LTD INV.FUND AGENTE:SUMITOMO TRUST&BANK		612			F
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA		17.891			F
HARTFORD INTERNATIONAL GLOBAL EQUITY EX-JAPAN INDEX FUND		7.815			F
CHILDREN S HEALTHCARE OF ATLANTA INC		1.939			F
TT INTERNATIONAL FUNDS PLC TT EURO OPEN EQUITY FUND		12.227			F
THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY GASA EQUITY		1.096			F
THE NORTHWESTERN MUTUAL LIFE INSURANCE COMPANY FOREIGN EQ		3.511			F
SEI INTECH GLOBAL DEVELOPED EQUITY POOL		9.826			F
ETOILE GESTION			6.250		F
PIONEER ASSET MANAGEMENT SA			19.511		F
GEORGES R.HAIRK PARAMETRIC PORTFOLIO ASSOCIATES AGENTE:STATE STREET			6.181		F
JPMORGAN FUNDS EUROPE DYNAMIC SMALL CAP FUND AGENTE:JP MORGAN BANK					F
NUMERIC STRATEGIC ALPHA FUND LP RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS & CO.		42.000			F
FARALLON CAPITAL INSTITUTIONAL PARTNERS L.P. RICHIEDENTE:GOLDMAN SAC			1.770		F
FARALLON CAPITAL PARTNERS L.P RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS & CO.		314.425			F
FARALLON CAPITAL INSTITUTIONAL PARTNERS II, L.P. RICHIEDENTE:GOLDMAN S		392.500			F
FARALLON CAPITAL INSTITUTIONAL PARTNERS III L.P. RICHIEDENTE:GOLDMAN S		21.275			F
FARALLON CAPITAL OFFSHORE INC. RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS & CO.		25.550			F
FARALLON CAPITAL OFFSHORE INVESTORS II, L.P. RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS		20.200			F
FARALLON CAPITAL (AM) INVESTORS L.P RICHIEDENTE:GOLDMAN SACHS & CO.		449.500			F
AEGON CUSTODY BV INZAKE AEGON BASISFONDS AANDELEN EUROPA RICHIEDENT		26.550			F
AEGON CUSTODY B.V. RICHIEDENTE:CBLDN S/A AEGON CUSTODY N.Y.		511			F
VANGUARD INVESTMENT SERIES, PLC AGENTE:JP MORGAN BANK IRELA		271			F
NATIONAL PENSION SERVICE RICHIEDENTE:CBHK SA NFS EQ GDM SSGA		61.748			F
WILMINGTON INTERNATIONAL EQUITY FUND SELECT LP RICHIEDENTE:CBNY NA, S		25.455			F
WILMINGTON MULTI MANAGER INTERNATIONAL FUND RICHIEDENTE:CBNY, S/A W		1.248			F
STANDARD LIFE INVESTMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBLDN S/A STANDARD LIFE A		752			F
AVIVA INVESTORS INTERNATIONAL INDEX TRACKING FUND RICHIEDENTE:CBLDN S		1.484			F
STICHTING MN SERVICES EUROPE EX UK EQUITY FUND RICHIEDENTE:CBLDN SA ST		1.703	1.170		F
COLONIAL FIRST STATE INVESTMENT LIMITED RICHIEDENTE:CBHK S/A CFSIL WS		527			F
UMB RICHIEDENTE:CBNY S/A IVY CONDILL GL.VAL.FD		4.205			F
		360.127			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
STICHTING PENSIOENFONDS METAAL EN TECHNIEK RICHIEDENTE:CBLDN S/A PFM		9.054			F
IRISH LIFE ASSURANCE RICHIEDENTE:CBLDN IRISH LIFE ASSURANCE CO		6.864		5.262	F
SHELL TRUST (BERMUDA) LIMITED AS TRUSTEE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		800			F
LAZARD ASSET MANAGEMENT LTD. RICHIEDENTE:CBLDN S/A LEGAL AND GENERA		124.445		293.091	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE (PENSIONS MANAGEMENT) LTD RICHIEDENTE:C		4.930		900	F
LEGAL AND GENERAL ASSURANCE PENSIONS MANAGEMENT LIMITED RICHIEDENT		2.003		920	F
ADVISORY RESEARCH INTERNATIONAL SMALL CAP VALUE FUND				19.486	F
ADVISORY RESEARCH GLOBAL VALUE FUND RICHIEDENTE:CBNY SA ADVISORY RE				4.070	F
STATE FARM VARIABLE PRODUCT TRUST, INTERNATIONAL EQ INDEX F AGENTE:ST		1.697			F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF THE STATE OF ILLINOIS AGENTE:STATE STR		4.149			F
ARKWRIGHT, LLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.153			F
DOMINI INTERNATIONAL SOCIAL EQUITY FUND . AGENTE:STATE STREET BANK AN		30.710			F
BP PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		3.200			F
SHELL TRUST (BERMUDA) LTD AS TRUSTEE OF THE SHELL OVERSEAS C.P. FUND AG		5.421			F
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST B AGENTE:STATE S		1.998			F
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL EQUITY INDEX TRUST A AGENTE:STATE S		1.040			F
JOHN HANCOCK FUNDS III INTERNATIONAL CORE FUND AGENTE:STATE STREET BA		40.031			F
JOHN HANCOCK FUNDS II INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE ST		2.143			F
SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C		4.104			F
MANAGED PENSION FUNDS LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST CO		64.348			F
CAVENHAM GLOBAL EQUITIES AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN		1.361			F
JOHN HANCOCK TRUST INTERNATIONAL INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BA		11.999			F
THE PREMIER TRUST FUND FOR QUALIFIED EMPLOYEE BENEFIT PLANS AGENTE:ST		11.535			F
THE ALLIANCEBERNSTEIN POOLING PTF - ALLIANCEB VOL MINGM PTF AGENTE:STA		1.030			F
SAS TRUSTEE CORPORATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		47.872			F
JOHN HANCOCK LIFE AND HEALTH INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET		2.043			F
METROPOLITAN LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND T		2.098			F
ROBINSON UNIT 2 QUALIFIED NUCLEAR DECOMMISSIONING FUND AGENTE:STATE S		1			F
THE MASTER TRUST BK OF JP LTD: HITACHI FOREIGN EQ INDEX MF AGENTE:STAT		1.986			F
GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SINGAPORE . AGENTE:STATE STREET BANK A		749			F
GENERAL MOTORS HOURLY-RATE EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:STATE ST		2.219			F
GENERAL MOTORS SALARIED EMPLOYEES PENSION TRUST AGENTE:STATE STREET		2.033			F
ENHANCED GLOBAL SERIES OF BLACKROCK QUANTITATIVE PARTNERS LP AGENT		217			F
ARIZONA STATE RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C		554			F
RYDEX MSCI EAFE EQUAL WEIGHT EIF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C		954			F
H.E.S.T. AUSTRALIA LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.750			F
ENERGY INSURANCE MUTUAL LIMITED AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C		790			F
ARCHITAS MULTI-MANAGER (SA) UNIT TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND T		31.628			F
WHOLESALE GLOBAL EQUITY - INDEX FUND (UNHEDGED) AGENTE:STATE STREET B		1.600			F
UNITED TECHNOLOGIES CORPORATION EMPLOYEE SAVINGS PLAN AGENTE:STATE		2.274			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
	DESJARDINS GLOBAL SMALL CAP EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND		13.500			F
	CALVERT VP EAFE INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BA		1.114			F
	CAISSE DE DEPOT ET PLACEMENT DU QUEBEC AGENTE:STATE STREET BANK AND T		69.745			F
	EATON VANCE STRUCTURED INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STRE		2.194			F
	AMERICAN INTERNATIONAL GROUP INC RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREE		58			F
	MARQUIS INSTITUTIONAL GLOBAL EQUITY PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET B		7.995			F
	UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		12.501			F
	INSURANCE CORPORATION OF BRITISH COLUMBIA AGENTE:STATE STREET BANK A		1.610			F
	STATE FARM MUTUAL FUND TRUST, INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:STATE S		1.287			F
	MAINSTAY EPOCH INTERNATIONAL SMALL CAP FUND AGENTE:STATE STREET BAN		80.914			F
	GMO TAX-MANAGED GLOBAL BALANCED PORTFOLIO AGENTE:STATE STREET BAN		1.064			F
	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TR		38.565			F
	DWS EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN		2.149			F
	STICHTING PHILIPS PENSIOENFONDS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		11.048			F
	THE PRUDENTIAL INSURANCE COMPANY OF AMERICA AGENTE:STATE STREET BAN		1.698			F
	MGI FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		59.107			F
	NORTHROP GRUMMAN CORPORATION VEBA MASTER TRUST I AGENTE:STATE STR		322			F
	ROCKEFELLER & CO., INC AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		34.812			F
	CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD . AGENTE:STATE STREET BANK AND T		81.000			F
	COSMOPOLITAN INVESTMENT FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		48			F
	WESTPAC STAFF SUPERANNUATION PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUS		500			F
	SSGA GLOBAL INDEX PLUS NL TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST CO		25.053			F
	SSGA WEALTH WEIGHTED GLOBAL EQUITIES INDEX NL TRUST AGENTE:STATE STR		563			F
	WESTPAC INTERNATIONAL SHARE INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AN		4.625			F
	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX NL TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AN		1.442			F
	ALASKA COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN		1.312			F
	RIDGEWORTH INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK		8.820			F
	SC BLACKROCK INTERNATIONAL INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND T		336			F
	GMO TAX-MANAGED INTERNATIONAL EQUITIES F AGENTE:BROWN BROTHERS HA		16.649			F
	THE CHASE MANHATTAN BANK AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.256			F
	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		15.927			F
	FLOURISH INVESTMENT CORPORATION AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		19.301			F
	WORKERS COMPENSATION INSURANCE FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND T		700			F
	WUT47 AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		202			F
	SSGA MSCI ACWI EX-USA INDEX NON-LENDING DAILY TRUST AGENTE:STATE STREE		1.136			F
	MINISTRY OF STRATEGY AND FINANCE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C		511			F
	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET B		147.870			F
	CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BAN		54.454			C
	TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRU		34.250			F
	BAERUM KOMMUNE AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.024			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
	VANGUARD INTERNATIONAL SHARE INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN		23.809			F
	ASIAN DEVELOPMENT BANK AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		2.514			F
	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUS		18.483			F
	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUS		8.250			F
	UAW RETIREE MEDICAL BENEFITS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUS		1.505			F
	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WORL D EX - U.K. EQ INDEX F AGENTE:STATE ST		1.518			F
	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F AGENTE:		1.023			F
	WELLS FARGOMASTER TRUST DIVERSIFIED STOCK PORTFOLIO AGENTE:STATE ST		2.774			F
	WELLS FARGO MASTER TRUST INTERNATIONAL INDEX PORTFOLIO AGENTE:STATE		190			F
	MANULIFE ASSET MANAGEMENT INTERNATIONAL EQUITY INDEX POOLED F.AGEN		385			F
	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXEXEMPT RETIREMENT PL AGENTE:		204.210			F
	FUNDA CAO CALOUSTE GULBENKIAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		4.489			F
	SSGA MSCI EUROPE SCREENED INDEX NON-LENDING COMMON TRUST FUND AGENT		1.147			F
	UNIVERSAL SHIPOWNERS MARINE INS. ASS LTD EQUITY CLASS 3 AGENTE:STATE STR		580			F
	MARCH FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		599			F
	ISHARES MSCI ACWI EX US INDEX FUND (EX IBT 2766) AGENTE:STATE STREET BANK		26.322			F
	ISHARES MSCI EAFE GROWTH INDEX FUND (EX IBT 2776) AGENTE:STATE STREET BA		14.250			F
	ISHARES MSCI EAFE INDEX FUND (EX IBT 2777) AGENTE:STATE STREET BANK AND T		117.288			F
	ISHARES MSCI EMU INDEX FUND (EX IBT 2865) AGENTE:STATE STREET BANK AND TR		32.580			F
	ISHARES MSCI ITALY INDEX FUND (EX IBT 2869) AGENTE:STATE STREET BANK AND		41.996			F
	ISHARES MSCI EUROPE FINANCIAL SECTOR INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BA		349			F
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO AGENT		488.798			F
	HARTFORD LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C		1.826			F
	CONNECTICUT GENERAL LIFE INSURANCE COMPANY AGENTE:STATE STREET BAN		750			F
	BLACKROCK CDN MSCI EAFE EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK A		11.472			F
	BLACKROCK CDN MSCI EAFE INDEX PLUS FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND		3.892			F
	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET B		489			F
	MSCI EQUITY INDEX FUND B-ITALY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		65.682			F
	INTERNATIONAL EQUITY INDEX PLUS FUND B (EX IBT 90223) AGENTE:STATE STREE		1.384			F
	BGI MSCI EUROPE EQUITY INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		35.102			F
	BGI MSCI EAFE EQUITY INDEX NON-LENDABLE FUND B AGENTE:STATE STREET BAN		12.000			F
	BGI MSCI EMU IMI INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		7.661			F
	BP PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		49.635			F
	THE TRUSTEE FOR INTERNATIONAL EQUITIES S AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		405			F
	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		6.130			F
	BLACKROCK INST TRUST CO N.A. INV FUNDSFOR EMPL BENEFIT TR AGENTE:STATE		6.510			F
	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:ST		8.764			F
	IBM SAVINGS PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		14.254			F
	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS AGENTE:STAT		3.930			F
	SSGA GLOBAL INDEX PLUS TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		6.777			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
	IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN		57.795			A
	SAN DIEGO CITY EMPLOYEES' RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK		50.315			F
	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BAN		1.388			F
	STATE OF ALASKA RETIREMENT AND BENEFITS PLANS AGENTE:STATE STREET BAN		94.940			F
	AUSTRALIAN REWARD INVESTMENT ALLIANCE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.600			F
	COLLEGE RETIREMENT EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		60.067			F
	TILA-CREF INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AN		12.008			F
	THE REGENTS OF THE UNIVERSITY OF CALIFORNIA AGENTE:STATE STREET BANK		34.685			F
	VALIC COMPANY I - INTERNATIONAL EQUITIES FUND AGENTE:STATE STREET BAN		186			F
	FIFTH THIRD INTERNATIONAL EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TR		34.083			F
	METROPOLITAN SERIES FUND MORGAN STANLEY EAFE INDEX PORTFOLIO AGENT		4.583			F
	STATE OF MINNESOTA AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		17.501			F
	JOHN HANCOCK INSURANCE COMPANY OF VERMONT AGENTE:STATE STREET BAN		310			F
	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C		54.940			F
	CITY OF PHILADELPHIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STAT		32.536			A
	FAMANDSFONENINGEN PENSAM INVEST PSI 10 G AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		12.579			F
	CONSOLIDATED EDISON RETIREMENT PLAN AGENTE:STATE STREET BANK AND TR		2.037			F
	NEBRASKA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BAN		70.365			F
	MARYLAND STATE RETIREMENT & PENSION SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK		135.722			F
	THE UNIVERSAL INSTITUTIONAL FUNDS INC - INT MAGNUM PTF AGENTE:STATE ST		94			F
	SSGA INTERNATIONAL EQUITIES INDEX TRUST AGENTE:STATE STREET BANK AND T		1.108			F
	SSGA ITALY INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		10.483			F
	SSGA MSCI EAFE INDEX FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		1.824			F
	STATE OF CONNECTICUT RETIREMENT PLANS & TRUST FUNDS AGENTE:STATE STR		11.722			F
	SSGA WORLD INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		5.156			F
	SSGA ITALY INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		30.711			F
	AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVERSIFIED STRATEGY FUND AGENTE:J		147			F
	SSGA EMU INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN		47.747			F
	SSGA FINANCIALS INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C		240			F
	STREETTRACKS MSCI EUROPE ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMP		5.088			F
	SPDR MSCI EUROPE FINANCIALS ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		4.959			F
	SSGA EUROPE INDEX EQUITY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		6.753			F
	STATE STREET SRI WORLD INDEX AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		611			F
	EUROPE INDEX PLUS COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TR		6.345			F
	COMMON TRUST ITALY FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY		60.628			F
	WORLD INDEX OLUS SECURITIES LENDING COMMON TRUST FUND AGENTE:STATE		17.174			F
	ISHARES PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		113.000			F
	AMONIS NV AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.442			F
	ISHARES II PUBLIC LIMITED COMPANY AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C		28.545			F
	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES EURO STOXX (DE) AGENTE:STATE STREET BANK		8.302			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
						1
	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE SMALL 200 (DE) AGENTE:STATE S		23.859			F
	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EU 600 FIN SERVICES (DE) AGENTE:STATE		11.039			F
	BLACKROCK AM DE FOR ISHARES STOXX EUROPE 600 (DE) AGENTE:STATE STREET		11.115			F
	DOMINI INTERNATIONAL SOCIAL EQUITY FUND . AGENTE:STATE STREET BANK AN			11.623		F
	BP PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			18.100		F
	NOTTINGHAMSHIRE COUNTY COUNCIL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BA			22.960		C
	SCHWAB INTERNATIONAL EQUITY ETF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C			648		F
	ARKANSAS TEACHER RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET BANK AND TR			3.200		F
	GOVERNMENT OF NORWAY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		2.950.368			F
	SCOTTISH & ENGLISH INVESTORS LIMITED PARTNERSHIP AGENTE:STATE STREET B			45.429		F
	CALIFORNIA PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM AGENTE:STATE STREET B			129.510		F
	VANGUARD INV F ICVC- FTSE DEV WOR LD EX - U.K. EQ INDEX F AGENTE:STATE ST			1.067		F
	VANGUARD INV F ICVC-VANGUARD FTSE DEV EUROPE EX-UK EQ INDEX F AGENTE:			722		F
	AXA WORLD FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY			150.000		F
	BLACKROCK INSTITUTIONAL TRUST COMPANY, N.A. INVESTMENT FUNDSFO AGENT			3.689		F
	RUSSELL DEVELOPED EX-U.S. LARGE CAP INDEX FUND B AGENTE:STATE STREET B			346		F
	KAISER FOUNDATION HOSPITALS AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPA			28.700		F
	MULTI-STYLE, MULTI-MANAGER FUNDS PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TR			5.530		F
	RUSSELL INVESTMENT COMPANY II PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST		69.318			F
	VANGUARD EUROPEAN STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		2.326			F
	CHURCH COMMISSIONERS FOR ENGLAND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK					F
	INTERNATIONAL PAPER CO COMMINGLED INVESTMENT GROUP TRUST AGENTE:ST			5.760		F
	PENSION FUND ASSOCIATION FOR LOCAL GOVERNMENT OFFICIALS AGENTE:STAT			3.045		F
	IAM NATIONAL PENSION FUND AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST COMPAN			39.993		A
	MANAGED PENSION FUNDS LIMITED . AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST CO			46.039		F
	SPDR S+P INTERNATIONAL MIDCAP EITF AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C			5.971		F
	RUSSELL INVESTMENT COMPANY PLC AGENTE:STATE STREET BANK AND TRUST C			10.880		F
	SS BK AND TRUST COMPANY INV FUNDS FOR TAXE.NEMPT RETIREMENT PL AGENTE:			11.062		F
	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		18.485			F
	FONDS DE RESERVE POUR LES RETRAITES		79.645			F
	AMUNDI FUNDS INDEX EURO ACCOUNT		5.238			F
	STATE OF INDIANA, PUBLIC EMPLOYEES' RETI AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		13.413			F
	AMUNDI FUNDS INDEX EUROPE ACCOUNT		9.184			F
	STRUCTURA - SMART EURO EQUITIES		2.126			F
	CAAM DYNALION EUROPE (CA) - L025		737			F
	ASSURDIX		5.000			F
	FCP RSI EURO P		15.000			F
	FCP ICARE		2.452			F
	PETTELAAAR EFFECTENBEW INZ SNSRESPI IND FND		6.555			F
	STICHTING BEDRIJKSTAKPENSIEFONDS VOOR HET KAPPERSBEDRIJF		2.113			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/ AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
STICHTING PFDS VOOR DE TANDTECHNIEK		4.330			F
STICHTING BEDRIJFSTAKPENSIOENFONDS VOOR HET LEVENSMIDDELENBEDRIJF		24.222			F
STATE OF WYOMING, WYOMING STATE TREASURE AGENTE:JP MORGAN CHASE BA		2.902			F
AVIVA UKGI INVESTMENTS LIMITED		1.698		1.060	F
PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL GROWTH FUND		1.592			F
CONSTRUCTION AND BUILDING UNIONS SUPERANNUATION FUND		2.509			F
ING GLOBAL ADVANTAGE AND PREMIUM OPPORTUNITY FUND		3.936			F
ING INDEX PLUS INTERNATIONAL EQUITY FUND		3.666			F
OLD MUTUAL INTERNATIONAL EQUITYFUND		26			F
THE PRUDENTIAL INVESTMENT PORTFOLIOS INC/DRYDEN ACTIVE ALLOCATION		90			F
VISION POOLED SUPERANNUATION TRUST		12.273			F
PS FTSE RAFI DEVEL MAR EXUS PORT		1.068		701	F
MLC LIMITED		470			F
VANTAGEPOINT OVERSEAS EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		1.270			F
POWERSHARES GLOBAL FUNDS IRELAND PUBLIC LIMITED COMPANY		105		69	F
GS TACS MARKET CONTINUOUS (INTL) LLC		10.118			F
WALTER E. DISNEY FAMILY TRUST UNDER WILL		2.640			F
BANK OF AMERICA TESE OMNIBUS		509			F
PENSIONSKASSERNES ADMINISTRATION AS		53.765			F
ALLSTATE INSURANCE COMPANY		9.124			F
UNIPENSION INVEST FMBA EUROPAEISKE AKTIER		6.952			F
EVERMORE GLOBAL VALUE FUND		33.200			F
EVERMORE EUROPEAN VALUE FOND		7.900			F
PRINCIPAL FUNDS INC.-INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		2.616			F
COMMINGLED PENSION TRUST FUND (INTERNATI.AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN		4.712			F
STATE PUBLIC SECTOR SUPERANNUATION SCHEME		25.180			F
REGENT UNIVERSITY		1.125			F
POWERSHARES DYNAMIC INTERNATIONAL				5.003	F
MACKENZIE CUNDILL RECOVERY FUND				1.100.000	F
HOWARD HUGHES MEDICAL INSTITUTE				15.571	F
MARS GMBH.				18.507	F
VEBA PARTNERSHIP N LP.		21.992			F
NATIONAL PENSIONS RESERVE FUND/COMMISSION				472	F
ESB GENERAL EMPLOYEES SUPERANNUATION SCHEME				4.054	F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		1.487		8.026	F
JNL/MELLON CAPITAL MANAGEMENT INTERNATIO AGENTE:JP MORGAN CHASE BA		6.683			F
ALASKA PERMANENT FUND CORPORATION		10.912			F
EAFE EQUITY FUND.		3.844			F
AZL INTERNATIONAL INDEX FUND		2.155			F
BELLSOUTH CORPORATION HEALTH CARE TRUST RETIREES		4.727			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
QUANTITATIVE GLOBAL VALUE PORTFOLIO BRANDYWINE INVESTMENTS TRUST		90			A
BELLSOUTH CORPORATION REA VEDA TRUST		1.411			F
CALIFORNIA STATE AUTOMOBILE ASSOCIATION-INSURANCE BUREAU		5.781			F
CUNDILL GLOBAL VALUE L.P.		38.200			F
MACKENZIE CUNDILL RECOVERY FUND		800.000			F
MACKENZIE CUNDILL VALUE FUND		8.151.592			F
THE BOEING COMPANY EMPLOYEE RETIREMENT PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BA		3.309			F
MACKENZIE CUNDILL GLOBAL BALANCED FUND		770.914			F
COLLEGES OF APPLIED ARTS AND TECHNOLOGY PENSION P		100.385			F
COUNTY EMPLOYEES ANNUITY AND BENEFIT FUND OF COOK COUNTY		1.707			F
EQUITY LEAGUE PENSION TRUST FUND		22.750			F
EATON VANCE CORPORATION		420			F
FAIRFAX COUNTY POLICE OFFICERS RETIREMENT SYSTEM		14.214			F
TOTAL FINANCE USA INC. MASTER TRUST		14.475			F
FIDELITY COMMONWEALTH TRUST IFIDELITY INTL ENHANC		2.813			F
FIDELITY CONCORD STREET TRUST: SPARTAN INTERNATIONAL INDEX FD		54.006			F
FMC CORPORATION RETIREMENT PROGRAM		33.971			F
EQ ADVISORS - AXA TACTICAL MANAGER INTER AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		3.741			F
FIRE AND POLICE PENSION ASSOCIATION OF COLOR		1.158			F
FIRE AND POLICE PENSION ASSN OF COLORADO		2.021			F
FLORIDA RETIREMENT SYSTEM.		216.282			F
COUNSEL GLOBAL SMALL CAP		2.898			F
COUNSEL INTERNATIONAL VALUE		189.859			F
IG MACKENZIE CUNDILL GLOBAL VALUE FUND		119.997			F
IG MACKENZIE CUNDILL GLOBAL VALUE CLASS		35.194			F
LUCENT TECHNOLOGIES INC. DEFINED CONTRIBUTION PLAN MASTER TRUST		34.156			F
LAWRENCE LIVERMORE NATIONAL SECURITY, LLC AND LOS ALAMOS NATIONAL		40.105			F
LUCENT TECHNOLOGIES INC. MASTERPENSION TRUST		22.702			F
WASHINGTON STATE INVESTMENT BOARD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		29.440			F
LVIP SSGA INTERNATIONAL INDEX FUND		2.825			F
TEACHERS' RETIREMENT SYSTEM OF LOUISIANA		338			F
BNY MELLON EB COLLECTIVE INVESTMENT FUND PLAN		8.755			F
MELLON BANK NA EMPLOYEE BENEFIT COLLECTIVE INVESTMENT		31.284			F
CERVURITE INTERNATIONAL I.L.C.		5.562			F
MACKENZIE CUNDILL VALUE CLASS		940.514			F
MACKENZIE FOCUS INTERNATIONAL CLASS		25.000			F
SYMMETRY EQUITY CLASS		128.139			F
MACKENZIE CUNDILL INTERNATIONAL CLASS		170.525			F
MACKENZIE CUNDILL GLOBAL DIVIDEND FUND		114.747			F
JPMORGAN INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN		11.404			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
	MANVILLE PERSONAL INJURY SETTLEMENT TRUST		574			F
	MERCY INVESTMENT SERVICES		843			F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF MISSISSIPPI		4.619			F
	TREASURER OF THE STATE OF NORTH CAROLINA EQUITY INVESTMENT FUND POOL		9.250			F
	ROGERS CASEY TARGET SOLUTIONS LLC.		2.222			F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF NEVADA		18.453			F
	NEW YORK STATE DEFERRED COMPENSATION PLAN		527			F
	BELL ATLANTIC MASTER TRUST		89.640			F
	HYDRO ONE PENSION PLAN.		2.711			F
	PG&E POSTRET. MEDICAL PLAN TR.MGMT & NONBARGAINING		1.774			F
	VANGUARD TAX-MANAGED INTERNATIONAL FUND AGENTE: BROWN BROTHERS HA		61.445			F
	T ROWE PRICE INTERNATIONAL INDEX FUND, I AGENTE: JP MORGAN CHASE BANK		3.514			F
	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND		17.341			F
	PUBLIC EMPLOYEE RETIREMENT SYSTEM OF IDAHO		3.927			F
	ARIZONA PSFRS TRUST		3.722			F
	QUEEN'S UNIVERSITY AT KINGSTON		300			F
	AT&T UNION WELFARE BENEFIT TRUST		9.016			F
	SEMPRA ENERGY PENSION MASTER TRUST		2.456			F
	SHELL PENSION TRUST.		46.050			F
	VIRGINIA RETIREMENT SYSTEM.		14.379			F
	WASHINGTON SAVANNAH RIVER CO DEFINED BENEFIT MAST		23.020			F
	FOREST FOUNDATION		37			F
	GOLDMAN SACHS TRUST - GOLDMAN SACHS STRU AGENTE: JP MORGAN CHASE BAN		3.903			F
	STEWARDSHIP FOUNDATION		154			F
	1975 IRREVOCABLE TRUST OF CD WEYERHAUSER		1.007			F
	BMO HARRIS INTERNATIONAL SPECIAL EQUITY PORTFOLIO		48.600			F
	MCKINLEY CAPITAL INTERNATIONAL GROWTH FUND L.P.		100.555			F
	CON WAY RETIREMENT MASTER TRUST		22.055			F
	COMMONWEALTH OF PENNSYLVANIA PUBLIC SCHOOL EMPLOYEES RETIREME		22.662			F
	CF INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		3.950			F
	DREYFUS INDEX FUNDS INC DREYFUS INTERNATIONAL STC		3.792			F
	DT INTERNATIONAL STOCK INDEX FUND		7.473			F
	THE AMERICAN UNIVERSITY IN CAIRO		7.190			F
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045794 11-3 AGE		62.015			F
	TD EMERALD INTERNATIONAL EQUITY INDEX FUND		8.700			F
	TD INTERNATIONAL INDEX FUND		1.102			F
	TD EUROPEAN INDEX FUND.		250			F
	AT AND T SAVINGS GROUP INV TRUST		13.595			F
	TEXAS EDUCATION AGENCY.		17.537			F
	CIBC INTERNATIONAL INDEX FUND		1.163			F

Assemblea Straordinaria DEL 28/04/2011

EXOR S.p.a.

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N°	PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
					1	
	CIBC EUROPEAN INDEX FUND .		564			F
	CIBC GLOBAL MONTHLY INCOME FUND		285.783			F
	WORLD MOMENTUM FUND		1.600			F
	INTERNATIONAL BANK FOR RECONSTRUCTION AND DEVELOPMENT		1.618			F
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOR MUTB400045795 11 3		62.700			F
	ACHMEA PENSIOEN EN LEVENSVERZEKERINGEN N.V.		6.834			F
	STICHTING PENSIOENFONDS HORECA & CATERING		5.178			F
	STICHTING DEPOSITARY APG DEVELOPED MARKETS EQUITY POOL		59.698			F
	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL EQUITY FUND		1.780			C
	RIVER AND MERCANTILE GLOBAL OPPORTUNITIES FUND		45.692			C
	RIVER AND MERCANTILE ICVC GLOBAL HIGH INCOME FUND		12.044			C
	RL MANAGER OF MANAGERS FD ICVC THE GLOBAL EX UK EQUITY FUND		62.754			C
	STICHTING BEWAARNEMING APG-IS2		1.286			F
	INTERPOLIS PENSIOENEN EUROPA POOL		21.204			F
	QUEENSLAND INVESTMENT CORPORATION		4.250			F
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD AS TRUSTEE FOT MTBJ400045825 AGENTE:		10.001			F
	CHIPMAN FIRST FAMILY L.P.		810			F
	WILLIAMS COMPANIES INC MASTER PENSION TRUST		25.395			F
	TRANSCO ENERGY COMPANY MASTER EMPLOYEE WELFARE BENEFITS TRUST		2.580			F
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD. AS TRUSTEE FOR MTBJ400045827 AGENTE		77.338			F
	AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		3.556			F
	SHELL PENSIONS TRUST LIMITED AS TRUSTEE OF SHELL C.P.FUND AGENTE:JP		14.068			F
	STICHTING SHELL PENSIOENFONDS AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		22.900			F
	VANGUARD TOTAL INTERNATIONAL STOCK INDEX AGENTE:JP MORGAN CHASE BA		194.685			F
	SEI INST INVEST TRUST WORLD EQ EX-US FUN AGENTE:BROWN BROTHERS HARR		81.915			F
	NORGES BANK AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		50.989			F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN		2.630			F
	STATE OF NEW MEXICO STATE INVESTMENT COU AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN		6.900			F
	VANGUARD FIDUCIARY TRUST COMPANY EUROPEA AGENTE:JP MORGAN CHASE BA		3.893			F
	AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		12.331			F
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN, LTD AS TRUSTEE FOR MORGAN STANLEY DEV		31			F
	JAPAN TRUSTEE SERVICES BANK LTD AS TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		6.222			F
	PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT ASSOCIATION AGENTE:JP MORGAN CHASE BAN		5.749			F
	RESURRECTION HEALTH CARE AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		336			F
	WEST SUBURBAN RETIREMENT INCOME PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		44			F
	THE MASTER TRUST BANK OF JAPAN LTD., RE GLOBAL EQUITIES INDEX MOTHER F		2.578			F
	RESURRECTION HEALTH CARE PENSION PLAN AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		151			F
	BOMBARDIER TRUST U.S. MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		10.845			F
	SBC MASTER PENSION TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		175.355			F
	STATE OF CALIFORNIA MASTER TRUST AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK		37.260			F

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	VOTAZIONE	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate	
		Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	F			108.300	
VANGUARD TOTAL WORLD STOCK INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HARR	F			1.965	
VANGUARD FTSE ALL-WORLD EX US INDEX FUND AGENTE:BROWN BROTHERS HAR	F			38.234	
SCHWAB FUNDAMENTAL INTER LARGE COMP IN FUND AGENTE:BROWN BROTHERS	F			1.888	
AVIVA INVESTORS MANAGED FUND ICVC - DIVERSIFIED STRATEGY FUND AGENTE:J	F			350	
UBS GLOBAL ASSET MANAGEMENT LIFE LTD AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	F			9.043	
FIDELITY FUNDS SICAV AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	F		433.950		
GOVERNMENT OF NORWAY AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	F			855.505	
AVIVA LIFE & PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	F			2.440	
NORGES BANK AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	F			20.474	
AVIVA LIFE PENSIONS UK LIMITED AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	F			8.740	
THE CHASE MANHATTAN BANK AGENTE:JP MORGAN CHASE BANK	F			410	
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F			3.397	
JAGUAR PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F			3.048	
WHEELS COMMON INVESTMENT FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F			1.507	
SHY LLC AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F			1.279	
FORD OF CANADA MASTER TRUST FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F			1.300	
ING DIRECT AGENTE:BROWN BROTHERS HA-LU	F		980		
LEGAL&GENERAL EUROPEAN INDEX TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F			27.759	
CLERICAL MED INVEST GROUP LIMITED AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F			1.472	
HALIFAX INTL INVEST ICVC EUROPEAN FD AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F			5.363	
SCIENS GROUP ALTERNATIVE STRATEGIES PCC LIMITED AGENTE:UBS AG LONDON	F			14.782	
SCRIPPS COLLEGE AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F			1.090	
A I DUPONT TESTAMENTARY TRUST AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F		2.730		
PFIZER INC.RETIEMENT ANNUITY PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F		5.690		
CLEARWATER INTERNATIONAL FUND AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F		2.842		
FORD MOTOR COMPANY DEFINED BENEFIT AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F		5.698		
JAGUAR PENSION PLAN AGENTE:NORTHERN TRUST -LO	F		1.353		
2610 BORELLO ROBERTA - PER DELEGA DI	F	26			
ZAPPINO TERESINA	F		26		
628 CALDERARA GIUSEPPE	F	200			
1222 CAPPELLO DOMENICO - PER DELEGA DI	F	10			
CAPPELLO DAVIDE GIACOMO	F		10		
1582 CERRATO STEFANO	F	1			
2508 CORONATO GIUSEPPE - PER DELEGA DI	F	1.159.235			
ALLEANZA TORO SPA	F		1.159.235		
2765 DELORENZI GIACOMO - PER DELEGA DI	F	833		29.718	378

STAMPA ELENCO PARTECIPANTI/AZIONISTI

N° PARTECIPANTE/AZIONISTA RAPPRESENTATO	AZIONI Ordinarie		AZIONI Privilegiate		VOTAZIONE
	Rappresentate	Dettaglio	Rappresentate	Dettaglio	
NASI TIZIANA				29.340	F
2890 FAVA D' ALBERTO BRUNELLO	2	2			F
2668 FERRERO GIANLUCA - PER DELEGA DI	94.707.135		30.139.500		F
889 FERRERO VENTIMIGLIA CLEMENTE - PER DELEGA DI		94.707.135	59.488	30.139.500 14.872	F
FERRERO VENTIMIGLIA FERRANTE				14.872	F
FERRERO VENTIMIGLIA MATTEO				14.872	F
FERRERO VENTIMIGLIA ILARIA				14.872	F
1583 FUSI ANTONIO	2.000	2.000			X
2045 GAVOSTO ANDREA - PER DELEGA DI	2.026		1.378.396		F
FONDAZIONE GIOVANNI AGNELLI					
2631 GILI ALDO		2.026		1.378.396	F
641 GNAVI ALDO	1.325	1.325	15.000	15.000	X
2733 GUGLIELMINO PAOLO	1.248	1.248	750	750	F
1071 LIPRINO ANTONINO	2	2	28	28	X
2720 LONGO ROBERTO	265	265			F
3049 MARGARONE GIUSEPPE	3.564	3.564			F
2654 PRATO MARIUCCIA	10	10			A
2943 RADAELLI CORRADO	2	2			F
2923 SPERBER JUTTA	17	17			C
	424	424			F

Intervenuti n° 23 rappresentanti in proprio o per delega 122.012.108 azioni Ordinarie e 35.168.510 azioni Privilegiate

Legenda:

1: Proposta di delibera;

F = Favorevole; C = Contrario; A = Astenuto; X = Assente alla votazione